



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 44
del 26/09/2014

OGGETTO: Causa Satta/Comune di Tortoli. Ricorso nanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello n. 338 del 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di settembre alle ore 12.50 sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **MASSIMO CANNAS**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	CANNAS Giampaolo Massimo	Sindaco	X	
2	PINNA Laura	Assessore	X	
3	MASCIA Fausto	Assessore	X	
4	CATTARI Walter	Assessore		X
5	LADU Isabella	Assessore		X
		Totale n.	3	2

Partecipa il dott.ssa Maria Teresa Vella, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 26.06.2007, con la quale è stato incaricato, per la difesa delle ragioni del Comune di Tortolì, l'Avv. Antonio Orrù del Foro di Lanusei, nella causa promossa dalle signore Grazia Santina Satta ed Andeuccia Redenta Satta, nanti la Corte d'Appello di Cagliari avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei del 08 marzo 2007 n. 170/2007, citando, altresì, il sig. Gonario Murru e la signora Rosa Maria Satta, vertenza sorta a seguito di Decreto dell' 8 giugno 1977 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna con il quale si autorizzò il Comune di Tortolì all'occupazione d'urgenza, , preordinata all'espropriazione per pubblica utilità, dei terreni necessari per la realizzazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare;

VISTA la nota del 27.05.2014, acquisita al prot. 12711 del 30 maggio 2014 con la quale l'Avv. Antonello Orrù trasmette **la sentenza n. 338/2014 della Corte d'Appello di Cagliari**, che: *“in accoglimento dell'appello proposto dalle signore Grazia Santina Satta ed Andeuccia Redenta Satta, contro la sentenza del Tribunale di Lanusei in data 8 marzo 2007 ed in parziale riforma di essa, CONDANNA il Comune di Tortolì al pagamento a favore di Satta Andreuccia Redenta e di Satta Grazia Santina della somma di Euro 199.991,73 per ciascuna, a titolo di residuo corrispettivo per la cessione bonaria convenuta con contratto in data 15 giugno 1983, oltre interessi di mora dalla data del 15 ottobre 1986. DETERMINA in Euro 27.004,20 per ciascuna l'ammontare dell'indennità spettante a Satta Andreuccia Redenta ed a Satta Grazia santina per l'occupazione legittima dei terreni oggetto della suddetta cessione bonaria, oltre interessi legali dalle singole scadenze. CONDANNA il Comune di Tortolì al versamento degli importi suddetti presso la Cassa depositi e prestiti, a disposizione di Satta Andreuccia Redenta ed a Satta Grazia Santina, salvo quanto eventualmente ivi già depositato per il medesimo titolo. CONDANNA il Comune di Tortolì al rimborso delle spese dell'intero giudizio a favore di Satta Andreuccia Redenta ed a Satta Grazia Santina, in solido, liquidate in complessivi: - Euro 5.625 per il giudizio di primo grado; di cui Euro 1.500 per diritti, Euro 3.500 per onorari ed Euro 625 per spese generali; - Euro 11.500 per il giudizio di appello; di cui Euro 7.000 per compensi professionali”.*

VISTA la nota prot. 18161 del 06.08.2014 del Responsabile dell'Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici, con la quale comunica, tra l'altro, che sarebbe opportuno impugnare detta sentenza atteso che sono stati evidenziati dall'Avv. Orrù alcuni errori di calcolo;

VISTA la nota del 24.09.2014, acquisita al prot.21649 ,pari data, dell'Avv. Antonello Orrù con la quale evidenzia alcuni aspetti della sentenza n. 338/2014 della Corte d'Appello, in particolare la presenza di errori nella quantificazione della c.d. indennità di occupazione; altresì, significa che la suddetta sentenza appare nulla per violazione del “giudicato interno”: dato che la precedente sentenza non definitiva n. 51/2012 aveva condannato Murru Gonario al pagamento della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore delle sorelle Satta, compensando la restante metà, mentre invece la sentenza 338/ ha condannato il Comune al pagamento integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

DATO ATTO che il Comune di Tortolì in tutti i gradi di giudizio svolti è stato difeso dall'Avv. Antonello Orrù del Foro di Lanusei;

ESAMINATI gli atti del giudizio e ritenuto che vi siano elementi che fanno propendere per la convenienza di un ricorso presso la Corte di Cassazione;

RITENUTO pertanto promuovere un ricorso nanti la Corte di Cassazione;

VISTO il D.Lgs 267 del 18.08.2000 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

Su proposta del Sindaco

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le ragioni indicate in premessa che vengono qui integralmente trascritte;

DI PROPORRE RICORSO, per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto, nanti la Suprema Corte di Cassazione, avverso la sentenza n. 338/2014 della Corte d'Appello di Cagliari (causa n. 232 del 2007) con la quale sono state accolte le richieste delle signore Satta Andreuccia Redenta ed a Satta Grazia Santina nella vertenza sorta a seguito di Decreto dell' 8 giugno 1977 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna con il quale si autorizzò il Comune di Tortolì all'occupazione d'urgenza, preordinata all'espropriazione per pubblica utilità, dei terreni necessari per la realizzazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare;

DI DEMANDARE al Sindaco il conferimento del mandato *ad litem* ;

DI FORNIRE gli indirizzi al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché proceda: al conferimento di un incarico, anche congiunto, ad avvocati cassazionisti, di cui uno, possibilmente con esperienza universitaria, al fine di rafforzare la difesa dell'ente con particolare riferimento alla eventuale compensazione o il recupero delle somme già pagate ai ricorrenti.

DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Finanziaria per reperire le risorse necessarie per l'incarico detto;

inoltre con separata votazione e all'unanimità

D E L I B E R A

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 167/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Massimo Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 26/09/2014 il responsabile dell'area F.to dott. Congiu Enzo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 26/09/2014 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 01/10/2014 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 22101 del 01/10/2014).

Tortoli, 01/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _____ del _____ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _____ per i seguenti motivi _____ -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Vella Maria Teresa